COMUNE DI CAMERANO

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE (ART. 3, COMMA 56 LEGGE 24/12/2007 N. 244).

(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 29.03.2010)

ART. 1 – FINALITA' ED AMBITO APPLICATIVO

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento da parte del Comune di Camerano degli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 32 del D.L. 223/2006, dall'art. 110 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e dalla Legge 24/12/2007 n. 244 e s.m.i.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
   a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in modo abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA.
   b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale e a collaboratori coordinati e continuativi, incluso il personale delle pubbliche amministrazioni (fattispecie occasionale), purché non sia dipendente del comune di Camerano.
   I soggetti incaricati devono essere di particole e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali,
3. Il presente regolamento disciplina, in particolare, le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:
   a) di studio e di ricerca, aventi ad oggetto l'effettuazione di analisi, di indagini conoscitive, di approfondimento o di verifica, nonché l'acquisizione di informazione e di dati necessari a sostenere ed a migliorare i processi decisionali dell'amministrazione;
   b) di consulenza aventi ad oggetto l'acquisizione di pareri, valutazioni tecniche, supporti specialistici, ivi compresi quelli relativi alla formazione del personale dipendente o di soggetti terzi;
   c) di collaborazione per lo svolgimento di attività, ovvero per il conseguimento di particolari obiettivi di notevole complessità dell'amministrazione, di natura altamente qualificata, non altrimenti attribuibili ad altri dipendenti interni, di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.E.L..

ART. 2 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

a) gli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, per i quali si applicano le norme di cui alla legge sui lavori pubblici (D.Lgs. 163/2006);
b) gli incarichi conferiti ai legali per il patrocinio e l'assistenza giudiziaria dell'ente nelle varie fasi e nei vari gradi di giudizio (anche in considerazione del fatto che l'ente è privo di un proprio servizio legale), nonché per il ricorso alle prestazioni notarili;
c) gli incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al

D.Lgs. 81/2008 e gli incarichi di prevenzione antincendio;

d) gli incarichi esterni conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
e) incarichi di collaborazione relativi ad espletamento di attività e rilevazioni statistiche svolte per conto dell'ISTAT, ai sensi del D.Lgs. 322/1989, per le quali l'ente riceve un rimborso di somme che vengono successivamente girate agli incaricati delle rilevazioni. In tali casi è fatto comunque salvo lo svolgimento di adeguata procedura selettiva egli adempimenti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

ART. 3 – PRESUPPOSTI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Per esigenze cui non può far fronte con personale di servizio, l'amministrazione, attraverso i responsabili di settore, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata esperienza in presenza dei seguenti presupposti:

a) previsione dell'incarico nel piano annuale di cui all'art. 3, comma 55 della L. 244/2007;
b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente. L'incarico deve cioè essere a supporto dell'esercizio di funzioni amministrative di cui l'ente locale è titolare;
c) la prestazione deve, inoltre, corrispondere a obiettivi o progetti o attività specifici e determinati, al fine che ne risulti motivata l'esigenza di carattere temporaneo, per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
d) permanere, al momento di attribuzione dell'incarico, dell'impossibilità oggettiva o soggettiva, di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, accertata dal Responsabile di Settore;
e) determinazione preventiva della tipologia (contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o di natura professionale oppure collaborazione coordinata e continuativa), durata, luogo della prestazione, oggetto e compenso della collaborazione.

Gli incarichi dovranno essere attribuiti nel rispetto delle vigenti leggi in materia di incompatibilità.

ART. 4 – LIMITAZIONI DI SPESA

Il limite massimo della spesa annuale per l'affidamento degli incarichi esterni disciplinati dal presente regolamento, è determinato nell'ambito del bilancio di previsione dell'ente.

ART. 5 – SELEZIONE DEGLI ESPERTI

1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa, previa determinazione di criteri di scelta.
2. La comparazione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Responsabile del Settore competente.
3. L'avviso di selezione dovrà contenere:

- l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;

- le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (es. esame dei *curricula*; esame dei *curricula* con successivo colloquio, valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc.);
- il compenso complessivo lordo previsto;
- ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.

4. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:
   - pubblicazione all'Albo pretorio dell'ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;
   - pubblicazione sul sito *web* dell'ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio.

ART. 6 – CASI IN CUI SI PUO' ESCLUDERE IL RICORSO ALLA PROCEDURA SELETTIVA

La procedura selettiva potrà non essere effettuata, e l'incarico, quindi, potrà essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Settore competente, nei seguenti casi:

1. esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;

2. tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti per ché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso;

3. prestazioni lavorative di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;

4. nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal Responsabile del Settore competente, situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;

5. incarichi relativi ad attività di docenza, formativa, di conferenziere, per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta è strettamente connessa alla capacità ed all'abilità di un determinato soggetto, dotato di idoneo e specifico *curriculum* e competenza specialistica in materia;

6. nel caso in cui la prestazione lavorativa richiesta richieda un compenso non superiore ad € 2.500,00 lordi; in tal caso dovranno essere attestate le adeguate capacità, professionalità ed esperienza.

ART. 7 – FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

Il Responsabile del settore di competenza formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato. Nel caso in cui l'incaricato sia dipendente di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, deve essere previamente acquisita l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico da parte

dell’Amministrazione di competenza.
Nel disciplinare devono essere esplicitate la durata, il luogo, l’oggetto, modalità di realizzazione e verifica delle prestazioni da effettuare e le modalità di pagamento delle stesse.
Il disciplinare può contenere altresì l’indicazione di eventuali cause di recesso o risoluzione anticipata dell’incarico.
Dalla data di sottoscrizione del disciplinare, che deve risultare successiva alla pubblicazione di cui al successivo articolo 8 decorre l’efficacia dello stesso.

ART. 8– ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. Il Responsabile del settore competente all'affidamento dell'incarico rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente dei seguenti elementi: soggetto incaricato, natura giuridica ed oggetto dell’incarico, corrispettivo previsto. Ai sensi del comma 14, art. 3, della legge finanziaria 244/2007, tali provvedimenti non possono avere efficacia da data anteriore alla loro pubblicazione.
2. Il medesimo Responsabile è altresì tenuto a comunicare alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo – gli atti di spesa relativi all'affidamento di incarichi di importo superiore ad Euro 5.000,00 al netto di IVA e di eventuali oneri contributivi (art. 1, c.173 L. 266/2005).
3. Al Settore Affari finanziari – Tributi - Personale è attribuita la competenza a trasmettere semestralmente al Dipartimento della Funzione pubblica l'elenco dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di collaborazione, unitamente ai dati richiesti dalla vigente normativa, previa acquisizione delle relative attestazioni da parte dei Responsabili dei Settori di riferimento.
4. L’ammontare della spesa sostenuta per incarichi e consulenze dovrà essere comunicata al Consiglio Comunale al fine di consentire la necessaria attività di controllo.

ART. 9 – VERIFICA DELL’ESECUZIONE DEL BUON ESITO DELL’INCARICO

1. Il Responsabile del Settore verifica il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. Il Responsabile del Settore verifica anche il buon esito dell’incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati dello stesso.

ART. 10 – SOCIETA’ IN HOUSE

1. Le società in house sono tenute ad osservare i principi e gli obblighi fissati dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative per gli enti locali, in materia di collaborazioni esterne.

ART. 11 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore (dalla data della sua approvazione.) con le modalità ed i termini previsti dal comma 7 dell'art. 17 dello Statuto Comunale.
Le norme ivi previste si applicano per l'attribuzione degli incarichi da effettuare dalla data della sua approvazione, ferma restando la validità dei contratti di incarico in corso di esecuzione.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento integra le disposizioni del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibere di G.C. n. 88 del 21/07/2003 e successive modifiche ed integrazioni apportate con delibere n. 94 del 28/09/2006 e n. 32 del 26/03/2007.
Lo stesso verrà trasmesso alla sezione regionale della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione.